



AMBITO TERRITORIALE 013
I.C. 71° "AGANOR-MARCONI"
Cod. mecc. NAIC8CK00C
Traversa dell'Abbondanza – 80145 – NAPOLI
☎ Segreteria Telefax 081/7403636
Indirizzo di posta elettronica: naic8ck00c@istruzione.it
Sito internet - www.aganoormarconi.edu.it

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni "Norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"

VISTO il T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275;

VISTO l'art.25 c.5 del D. Lvo 165/2001;

VISTO il D.l. 28/08/2018, n. 129;

VISTA la Legge n. 101/2018 "Regolamento Generale sulla Protezione Dati";

VISTO l'art. 9 del DL 139 del 2021;

VISTO l'art.114 c.4 D.lgs. 297/94

VISTI il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

VISTO l'articolo 12 del DL 123/2023;

VALUTATA l'opportunità di modificare il regolamento d'istituto, coerente con i principi dell'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che il documento, è stato:

- esaminato, discusso e perfezionato in base alle recenti disposizioni normative;
- tiene conto del Piano della comunicazione approvato con delibera n. 25 del collegio docenti del 21 settembre 2023 e delibera n. 85 del consiglio d'istituto del 25 ottobre 2023;

Il Consiglio d'Istituto dell'IC 71 Aganoor Marconi, riunito in data 8 febbraio 2024 approva il seguente documento con delibera n. 117.

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo di una coscienza critica, la maturazione dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.

Il diritto-dovere all'istruzione e formazione ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, salvo la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Il diritto-dovere all'istruzione e formazione coinvolge gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni.

I genitori delle alunne e degli alunni, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori, mentre alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti le alunne e gli alunni.

La norma vuol contrastare la mancata frequenza alle attività scolastiche degli alunni in obbligo, non supportata da reali necessità (malattia e gravi motivi familiari).

L'introduzione del DL impone alcuni obblighi, come enunciati dall'art. 12, comma 4 e 5:

4. **Il dirigente scolastico** verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

A seguito di tale disposizioni, la scuola si impegna in una attenta azione di vigilanza dell'osservanza dell'obbligo scolastico attraverso una **FASE PRELIMINARE di comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)** :

PER LA SCUOLA PRIMARIA:

Dopo 10 gg di assenze in due mesi o meno si procede con il fonogramma, a meno di certificati medici con indicazione del periodo di assenza o assenze giustificate;

PER LA SCUOLA SECONDARIA:

Dopo 10 gg di assenze in due mesi o meno si procede con l'annotazione sul registro elettronico, con richiesta di presa visione per il numero di assenze, a meno di certificati medici con indicazione del periodo di assenza o assenze giustificate; In caso di mancata presa visione in 48 ore si procede con il fonogramma;

Al raggiungimento dei 15 gg in 3 mesi (o meno) si procede con la convocazione della famiglia tramite fonogramma per la firma del modulo TIC, a meno di certificati medici con indicazione del periodo di assenza o assenze giustificate; Se non si ha riceve riscontro tramite il fonogramma si procede con la cartolina e infine, su autorizzazione della Dirigenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si monitora l'alunno per i successivi periodi e se riprende frequenza saltuaria si riconvoca la famiglia perché prenda visione dell'**inizio di segnalazione in piattaforma dispersione**;

Se non riprende frequenza immediatamente, si procede con la segnalazione in piattaforma dispersione, che coincide con la **PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione**

A questa, segue la SECONDA FASE con ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.

Per quanto di competenza della scuola:

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; Il personale docente, opera la stessa azione di ricognizione della fase preliminare, prima di procedere con una nuova segnalazione al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del

codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale

TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo

Si coglie l'occasione per ricordare che la sperimentata collaborazione tra le scuole, i servizi sociali e le Procure per i minorenni debba continuare ad essere uno dei fondamenti nelle politiche attive di prevenzione e tutela dei minori.

In particolare, la Procura ordinaria ha la competenza esclusiva sull'esercizio dell'azione penale, secondo le modalità previste dall' articolo 570 ter del codice penale, mentre la Procura presso il Tribunale per i minori svolge importanti compiti di tutela in ambito civilistico, con interventi mirati a prevenire che situazioni di rilevante gravità possano mettere a rischio i diritti ineludibili dei minori stessi. In tale cornice strategica, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità.

Si allegano alcune precisazioni:

*La fase preliminare **di comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)** richiede un attento controllo delle assenze non giustificate. Non si possano ritenere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo", inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione, così come bisogna porre molta attenzione alle certificazioni mediche presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo, o le mere produzioni di certificati medici di riammissione alla frequenza, finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e che non contiene, di norma, l'indicazione del periodo di malattia da poter scorporare. In questi casi, bisogna intensificare il confronto e la collaborazione con le famiglie, con gli strumenti (registro, fonogramma, convocazione, modello tic) già enunciati.*

Importante anche l'attenzione da porre, per non vanificare gli interventi precedenti, di un nuovo periodo di assenze "a singhiozzo" dopo un temporaneo rientro, che fa ripercorrere tutte le fasi preliminari.